

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 aprile 2019, n. 81

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante per diversa localizzazione dei lotti residenziali, rispetto alle previsioni del vigente piano particolareggiato del comparto “Guidano”, approvato con deliberazione del C:C. n. 14 del 23.04.1981”. Autorità procedente: Comune di Galatina (LE).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

- in data 20.02.2019 il Comune di Galatina accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente la “**Variante per diversa localizzazione dei lotti residenziali, rispetto alle previsioni del vigente piano particolareggiato del comparto “Guidano”, approvato con deliberazione del C:C. n. 14 del 23.04.1981”**:
 - nota prot. n. 8119 del 20.02.2019, a firma del Dirigente del servizio urbanistica del Comune di

galatina, quale attestazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del R.R. 18/2013 e ss. mm. ii.

- Deliberazione della giunta Comunale n. 228 del 06.08.2018, quale atto amministrativo di formalizzazione della Variante di che trattasi;
- F_185114_01_istanza.pdf
- F_185120_02_urbanizzazioni_relazione.pdf
- F_185126_03_urbanizzazioni_tav_01.pdf
- F_185132_04_urbanizzazioni_prezzi_computi.pdf
- F_185138_05_urbanizzazioni_gantt.pdf
- F_185144_06_urbanizzazioni_schema_contratto.pdf
- F_185150_07_urbanizzazioni_CSA.pdf
- F_185156_08_urbanizzazioni_PSC.pdf
- F_185162_09_variante_PP_relazione.pdf
- F_185168_10_variante_PP_tav_02a.pdf
- F_185174_11_variante_PP_tav_02b.pdf
- F_185180_12_variante_PP_NTA.pdf
- F_185186_13a_variante_rel_geologica_01.pdf
- F_185192_13b_variante_rel_geologica_02.pdf
- F_185198_13c_variante_rel_geologica_03.pdf
- F_185203_GC_228-2018.pdf
- F_185209_228-2018_ALLEGATO.pdf

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Galatina provvedeva, quindi, a selezionare la disposizione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento regionale n.18/2013;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 20.02.2019 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. n. AOO_089_798 del 23.01.2019 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Galatina – Servizio Urbanistica la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 08.03.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_2710 inviata a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Galatina, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 1402/2018 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione del contributo istruttorio di propria competenza;

ATTESO che ai sensi dell'art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, per [...] *modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;* [...];

RILEVATO che:

- la Variante di che trattasi prevede [...] *una diversa localizzazione di alcuni lotti edificatori (a parità di*

superficie ed indici) al fine di ridurre le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli attuali lotti, quindi con nuova localizzazione degli stessi su strade esistenti e dotate di tali servizi, così riducendo le opere di urbanizzazione primaria, la cui realizzazione è a carico del Comune [...] (cfr., elaborato "Relazione - F_185209_228-2018_ALLEGATO.pdf)

- [...] Le norme tecniche d'attuazione che si intende applicare sono quelle stabilite da Piano Particolareggiato approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 23/04/1981 e confermate nel PUG che all'art. 4.6.3.5. recita:
 1. La zona di espansione parzialmente e/o totalmente urbanizzata è quella già sottoposta, in misura prevalente, a pianificazione esecutiva.
 2. In essa rimangono in vigore le lottizzazioni approvate dal Consiglio Comunale.
 3. Fermo restando la destinazione di PUG, nelle maglie comprese in piani di lottizzazione convenzionati, fino al termine di validità delle convenzioni, restano valide ed attuabili le previsioni degli stessi piani di lottizzazione.
 4. Per la sola Lottizzazione Vidano (per la quale il vecchio P.d.L. ha previsto superfici a standard per soli mq 13. 50 ab.) il R_c ; per consentire l'utilizzazione della volumetria consentita su un solo piano, viene riportato al 15% Sf. In particolare vale quanto segue:
 - a) Iff indice di fabbricabilità fondiaria: 0,40 mc/ mq
 - b) H altezza massima: non superiore a 2 piani abitabili (fino a ml 8 dal piano campagna)
 - c) R_c rapporto di copertura non superiore al 15% della superficie del lotto. [...]
 (cfr., elaborato "Variante_PP_NTA")

VERIFICATO CHE [...]:

- la "**Variante per diversa localizzazione dei lotti residenziali, rispetto alle previsioni del vigente piano particolareggiato del comparto "Guidano", approvato con deliberazione del C:C. n. 14 del 23.04.1981**" proposta, soddisfa le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7.2., lettera a) punto VII) del Regolamento in parola, in quanto non:
 - comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale),
 - non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e
 - non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante di che trattasi, demandando al Comune di Galatina, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla "**Variante per diversa localizzazione dei lotti residenziali, rispetto alle previsioni del vigente piano particolareggiato del comparto "Guidano", approvato con deliberazione del C:C. n. 14 del 23.04.1981**", pertanto non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

**Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 relative alla” **Variante per diversa localizzazione dei lotti residenziali, rispetto alle previsioni del vigente piano particolareggiato del comparto “Guidano”, approvato con deliberazione del C:C. n. 14 del 23.04.1981**” e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
- **di demandare** al Comune di Galatina, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento **all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;**
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Galatina (LE);
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
 - all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)